



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA (SDIAF)

tra i Comuni di:

Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia

Premesso che:

- in data 17 luglio 1996 è stato sottoscritto dagli Assessori alla Cultura degli Enti locali aderenti e dal Rettore all'Università degli Studi di Firenze un Protocollo di intesa fra la Provincia di Firenze come Ente coordinatore, i Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e l'Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione del Sistema bibliotecario integrato dell'Area fiorentina, a cui hanno successivamente aderito tutti i Comuni dell'area, cioè il Comune di Fiesole, i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, il Gabinetto Vieusseux e la Biblioteca della Giunta Regionale Toscana, i Comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, Firenze e Campi Bisenzio, prevedendo la collaborazione fra gli Enti per la realizzazione di servizi comuni fra le biblioteche comunali coordinate dalla Provincia di Firenze e le biblioteche universitarie rappresentate dal Coordinamento centrale delle biblioteche dell'Università degli Studi di Firenze, anche nella prospettiva della realizzazione di un sistema bibliotecario provinciale;
- la Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 35 individuava nella Rete territoriale, comprendente biblioteche, archivi e centri di documentazione, la modalità ordinaria di gestione dei servizi e delle informazioni nell'ottica del miglioramento e dell'ampliamento dei servizi all'utenza e della valorizzazione e conoscenza del patrimonio documentario degli Enti aderenti, prescrizione confermata nell'art. 28 della nuova Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21 *“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”*;
- gli Assessori alla Cultura dei Comuni aderenti riunitisi il 6 novembre 2000, in considerazione delle più ampie dimensioni territoriali ed istituzionali assunte dalla Rete e dall'evoluzione dei rapporti all'interno della stessa, sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico dei responsabili delle biblioteche ed archivi, hanno individuato nel Comune di Firenze – ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 35/99 – l'Ente cui affidare temporaneamente le funzioni di coordinamento dell'intera Rete documentaria e che tale volontà è stata confermata in occasione dell'approvazione della Convenzione costitutiva del Sistema SDIAF nel 2001, dei successivi rinnovi ai sensi della vigente L.R. 21/2010 *“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”*, art. 28 e dell'adesione del Comune di Vaglia nel 2013;
- il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, art. 30, prevede che gli Enti locali possano stipulare tra

loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la costituzione e la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF.

2. I Comuni promotori individuano nel Sistema SDIAF lo strumento di cooperazione al fine di realizzare un servizio documentario integrato ai sensi degli articoli 27 e 28 della Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2010 n.21 "*Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*".

ART. 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI

1. Il Sistema SDIAF è costituito dalle biblioteche e dagli archivi dei Comuni con sede nel territorio dell'Area Metropolitana Fiorentina di cui al Protocollo di intesa del 17 luglio 1996 e successive integrazioni.

2. Possono, altresì farne parte gli archivi, le biblioteche e i centri di documentazione di enti, associazioni, istituti, fondazioni come indicato dalla LR 21/2010 art. 1 comma 2 lettera d e art. 28 comma 3. Tali soggetti partecipano al Sistema SDIAF sottoscrivendo apposita domanda di adesione che prevede due diverse modalità di partecipazione:

2.1 **Partecipazione collegata:** l'aderente fornisce le registrazioni catalografiche del proprio patrimonio bibliografico che vengono inserite nel catalogo unico on line, disponibile in rete, a cura dell'Ufficio coordinamento SDIAF. In caso di istituti archivistici, l'aderente rende disponibili on line inventari, strumenti di ricerca, database e quant'altro necessario per la conoscenza del patrimonio. L'aderente garantisce la consultabilità del materiale documentario secondo tempi e modalità rese note sul web. Questo tipo di partecipazione non comporta oneri di spesa a carico dell'aderente e non dà diritto al finanziamento di eventuali progetti.

2.2. **Partecipazione completa:** l'aderente fornisce le registrazioni catalografiche del proprio patrimonio bibliografico e/o utilizza i servizi di automazione delle procedure e di prestito via web messe a disposizione dal Sistema SDIAF. In caso di istituti archivistici, l'aderente rende disponibili on line inventari, strumenti di ricerca, database e quant'altro necessario per la conoscenza del patrimonio. L'aderente garantisce la consultabilità del materiale documentario secondo tempi e modalità rese note sul web. L'aderente partecipa alle assemblee del Comitato Tecnico e può presentare richieste di finanziamento parziale dei propri progetti. Questo tipo di partecipazione prevede il versamento di una quota annuale il cui importo viene stabilito dal Collegio dei Sindaci ai sensi del successivo art. 7 e che sarà comunicata ogni anno dall'Ufficio coordinamento SDIAF.

ART. 3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

1. Il Sistema SDIAF in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1996 individua nell'Università degli Studi di Firenze l'Ente aderente alla Rete con cui collaborare per la realizzazione di servizi cooperativi a livello territoriale per la gestione del catalogo e del prestito interbibliotecario, per interventi di formazione professionale e per la realizzazione di iniziative nei diversi settori di attività biblioteconomica e documentaria.

ART. 4 - ALTRI SOGGETTI ADERENTI

1. La Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze partecipano alla Rete tramite i loro istituti documentari in posizione equiparata a quella delle Istituzioni aderenti di cui al precedente art 2 comma 2.

ART. 5 - FINALITA'

1. Il Sistema SDIAF intende contribuire a garantire il diritto all'informazione, allo studio, alla

cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei cittadini.

2. Il Sistema SDIAF, fatta salva l'autonomia di ciascuna struttura partecipante, assicura il coordinamento degli interventi per l'acquisizione, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni documentari.

3. In conformità agli indirizzi della L.R. 21/2010, e del *D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)"* il Sistema SDIAF realizza

- a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
- b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
- c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l'accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
- d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
- e) la programmazione delle attività di formazione del personale degli enti e degli istituti aderenti al Sistema;
- f) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.

ART. 6 - COMPITI

1. Ai sensi della L.R. 21/2010 e della L.R. n. 1/2015 *"Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"* la presente Convenzione individua come priorità irrinunciabili del Sistema SDIAF i seguenti compiti:

1.1. formazione e aggiornamento del catalogo unificato in linea delle risorse documentarie e del sistema informativo archivistico dell'Area fiorentina in colloquio con il Servizio Bibliotecario Nazionale e con le altre Reti archivistiche, bibliotecarie e documentarie nazionali e extra nazionali per una Rete informativa sempre più ampia;

1.2. prestito interbibliotecario sia all'interno del Sistema, sia tra le reti bibliotecarie regionali, sia con strutture nazionali e internazionali;

1.3. coordinamento degli acquisti;

1.4. pianificazione ed esecuzione di interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico;

1.5. formazione ed aggiornamento degli operatori nelle biblioteche e negli archivi aderenti al Sistema;

1.6. osservatorio sui servizi e sull'utenza;

1.7. attuazione di progetti speciali finalizzati alla promozione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario;

1.8. coordinamento dei servizi al pubblico al fine di migliorarne la qualità;

1.9 raccolta, analisi e trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.

2. Il Sistema SDIAF farà inoltre propri tutti i compiti che di volta in volta si potranno desumere dalle priorità e dagli indirizzi per le politiche regionali di settore così come definiti dal Piano Regionale di Sviluppo, dal Documento di Economia e Finanza Regionale e dalla normativa vigente e aderisce a progetti cooperativi proposti dalla Regione Toscana quali il Portale BiblioToscana, Libri in rete, Digitoscana Media Library On Line , Patto regionale per la lettura.

ART.7 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da un rappresentante per ciascun Comune (Sindaco o suo

delegato). E' presieduto dal rappresentante del Comune di Firenze; può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

2. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di:

2.1. definire le scelte di indirizzo del sistema approvando i piani annuali e pluriennali;

2.2. determinare e ripartire le risorse finanziarie che dovranno essere erogate da ciascun ente aderente;

2.3. verificare a consuntivo la gestione finanziaria del Sistema e l'attività svolta e da svolgere, espletando le funzioni di vigilanza;

2.4. valutare e approvare, sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28 della L.R. 21/2010, l'estensione della presente Convenzione o la stipula di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati di cui al precedente art. 2 comma 2;

3. Il Collegio dei Sindaci è valido alla presenza della maggioranza dei Sindaci o Assessori dei Comuni aderenti al Sistema SDIAF. Le decisioni del Collegio dei Sindaci vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 8 - COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico è composto:

1.1. dai responsabili delle biblioteche e degli archivi dei Comuni del Sistema;

1.2. da esperti provenienti da enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e scuole aderenti al Sistema.

2. Il Comitato Tecnico ha il compito di:

2.1. predisporre per l'approvazione da parte del Collegio dei Sindaci programmi pluriennali e i piani attuativi annuali delle attività contenenti la previsione di spesa e stabilire le soluzioni tecniche e tecnico-organizzative più adeguate alla loro realizzazione, sentito, per quanto riguarda gli archivi, il parere della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana;

2.2. curare la realizzazione dei programmi e predisporre la relazione annuale consuntiva sullo stato del Sistema da inviare al Collegio dei Sindaci;

2.3. esprimere pareri e formulare relazioni tecniche su richiesta del Collegio dei Sindaci, anche in merito alle richieste di partecipazione al Sistema da parte di Enti e Istituzioni, come previste all'art. 2;

2.4. definire e aggiornare gli standard tecnici tenendo conto degli indirizzi per le politiche regionali di settore;

2.5. predisporre progetti finalizzati di interesse comune o per singole aree di intervento o per singole strutture del Sistema, in vista dello sviluppo dei servizi;

2.6. coordinare il piano degli acquisti e delle nuove accessioni;

2.7. pianificare ed eseguire piani di intervento di conservazione del patrimonio archivistico;

2.8. predisporre indagini, verifiche e studi su nuovi sistemi di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici;

2.9. scegliere le strategie di promozione e pubblicità della Rete;

2.10. elaborare i dati forniti, in forma strutturata, per fini statistici dalle strutture aderenti al Sistema;

2.11. predisporre la Carta dei Servizi.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato tecnico può articolarsi in gruppi di lavoro di cui fanno parte i membri del Comitato stesso.

4. Il regolamento del Comitato tecnico è approvato quale parte integrante della presente convenzione.

ART. 9 - ENTE COORDINATORE DEL SISTEMA

1. Il Sistema SDIAF individua nel Comune di Firenze l'ente locale responsabile del coordinamento (d'ora in poi denominato Ente Coordinatore), ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L. R. 21/2010.

2. L'Ente coordinatore attua sul piano amministrativo i programmi definiti dal Collegio dei Sindaci e precisamente:

2.1. adotta le deliberazioni e gli atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;

2.2. istituisce un Ufficio di Coordinamento del Sistema, ai sensi della L.R. 21/2010 articolo 28 comma 6, del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21* e dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e mette a disposizione i locali e le attrezzature, assegnando il personale necessario in relazione all’andamento dei programmi del Sistema e assumendosi l’onere delle spese vive (utenze varie, spese di cancelleria e di manutenzione delle strumentazioni, pulizia ufficio ecc.);

2.3. realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema, ivi comprese le quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo.

ART. 10 - UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA

1. L’Ufficio di Coordinamento, istituito come sopra, ha i seguenti compiti:

1.1. convocare e coordinare il Comitato Tecnico del Sistema, di cui al precedente art. 8, predisponendone l’ordine del giorno e redigendone i verbali effettuando il relativo raccordo con le funzioni di indirizzo e vigilanza esercitate dal Collegio dei Sindaci di cui all’art. 7;

1.2. collaborare, per quanto di competenza, alla formulazione dei programmi pluriennali, dei piani attuativi annuali e della relazione a consuntivo;

1.3. predisporre gli atti amministrativi per la gestione del Sistema;

1.4. ricevere le domande e predisporre gli atti per la partecipazione al Sistema da parte di Enti e Istituzioni, ivi compresi gli adempimenti relativi al parere del Comitato Tecnico e alla decisione del Collegio dei Sindaci.

2. Sul piano più strettamente tecnico, l’Ufficio di Coordinamento ha inoltre i compiti di:

2.1. gestire e aggiornare il catalogo unificato in linea e il sistema informativo archivistico del Sistema;

2.2. gestire il servizio di prestito interno al Sistema e la sua integrazione con gli altri sistemi di prestito a livello regionale.

ART. 11 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI FINANZIAMENTO

1. Le spese necessarie al funzionamento del Sistema, ivi comprese quelle derivanti dalla stipula della presente convenzione, sono approvate annualmente con una ripartizione proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune. Per i soggetti diversi dai Comuni, che aderiscono al Sistema SDIAF in modalità **completa** (art. 2 comma 2.2), verrà approvata una quota fissa annuale diversificata per biblioteche e archivi.

2. I Comuni e gli istituti aderenti, provvederanno a impegnare nei propri bilanci gli stanziamenti necessari ed erogheranno gli importi corrispondenti alle quote annuali all’Ente coordinatore che provvederà ad iscriverli nel proprio bilancio con l’obbligo di rendicontazione e ne disporrà per le funzioni ad esso demandate. Gli oneri derivanti dal costo delle risorse umane messe a disposizione dall’Ente Coordinatore per il funzionamento dell’Ufficio di coordinamento verranno scomputati dalla quota di partecipazione a carico dello stesso ente.

3. Le quote determinate in carico a ciascun Comune e istituto aderente al Sistema SDIAF non potranno essere oggetto di compensazione per debiti/crediti derivanti da rapporti di obbligazioni intercorrenti tra i soggetti del Sistema stesso.

ART. 12 - CONTRIBUTI FINANZIARI DI ALTRI SOGGETTI

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione potranno concorrere eventuali contributi erogati dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, e da altri enti.

2. L’Ente coordinatore è delegato alla presentazione di richieste di contributi regionali ai sensi della L.R. 21/2010.

ART. 13 - PATRIMONIO

1. Tutti i beni strumentali acquisiti nell’ambito del processo di sviluppo del sistema, andranno a far parte del patrimonio indisponibile dell’Ente coordinatore, con vincolo di destinazione d’uso alle

finalità della presente convenzione.

ART. 14 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso di un singolo Ente aderente non comporta lo scioglimento della convenzione. L'eventuale recesso prima della scadenza dovrà essere comunicato all'Ente coordinatore con richiesta motivata e con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'Esercizio finanziario. Il recesso avrà comunque effetto a partire dal bilancio dell'anno successivo e dal successivo programma attuativo.
2. Restano fermi gli impegni assunti con il bilancio e con il programma dell'anno in corso.
3. Qualora receda l'Ente coordinatore, dovrà essere individuato entro sei mesi un altro Ente che assuma tale ruolo. In tal caso i beni del Sistema verranno trasferiti al nuovo Ente coordinatore previa verifica della consistenza e dei criteri di acquisizione degli stessi al fine di determinarne l'effettiva attribuzione.
4. In tutti i casi di eventuale recesso rimane comunque al Sistema SDIAF il diritto d'uso delle informazioni cumulate fino al quel momento.

ART. 15 - DURATA della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni (tre) dalla data della sua approvazione da parte degli Enti aderenti. Alla scadenza potrà essere rinnovata per uguale periodo previo atto espresso di tutti gli Enti.
2. La presente convenzione, che sarà registrata solo in caso d'uso, è redatta su n. ... fogli, fino al presente punto.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Comune di Bagno a Ripoli

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

Per il Comune di Calenzano

Per il Comune di Campi Bisenzio

Per il Comune di Fiesole

Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno

Per il Comune di Firenze

Per il Comune di Greve in Chianti

Per il Comune di Impruneta

Per il Comune di Lastra a Signa

Per il Comune di Reggello

Per il Comune di Rignano sull'Arno

Per il Comune di San Casciano Val di Pesa

Per il Comune di Scandicci

Per il Comune di Sesto Fiorentino

Per il Comune di Signa

Per il Comune di Vaglia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DEL SISTEMA SDIAF

Parte integrante della Convenzione per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina

1. Il Comitato Tecnico del Sistema SDIAF è composto:
 - 1.1. dai responsabili delle biblioteche e degli archivi dei Comuni del Sistema;
 - 1.2. dai referenti provenienti da enti, istituzioni, associazioni, fondazioni aderenti al Sistema;
2. Le riunioni del Comitato Tecnico avvengono, normalmente, almeno due volte l'anno, sono indette dall'Ufficio di Coordinamento che stila l'ordine del giorno, sia in base alle esigenze emerse dallo svolgimento delle attività, sia in base alle specifiche indicazioni provenienti dalle diverse strutture del Sistema. Per garantire una maggiore partecipazione e facilitare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, possono essere convocate riunioni diversificate tra biblioteche, archivi, enti e istituti culturali.
3. Il Comitato Tecnico, come organo esecutivo degli indirizzi dettati dal Collegio dei Sindaci decide metodi e procedure operative per la realizzazione delle finalità del Sistema. In particolare:
 - 3.1. predispone per l'approvazione da parte del Collegio dei Sindaci i programmi pluriennali e i piani attuativi annuali delle attività con la relativa previsione di spesa, e stabilisce le soluzioni tecniche e tecnico-organizzative più adeguate alla loro realizzazione;
 - 3.2. cura la realizzazione dei programmi e predispone la relazione annuale consuntiva sullo stato del Sistema da inviare al Collegio dei Sindaci
 - 3.3. esprime pareri e formula relazioni tecniche su richiesta del Collegio dei Sindaci anche in merito alle richieste di partecipazione al Sistema da parte di Enti e Istituzioni,
 - 3.4. definisce e aggiorna gli standard tecnici tenendo conto degli indirizzi per le politiche regionali di settore;
 - 3.5. predispone progetti finalizzati di interesse comune o per singole aree di intervento o per singole strutture del Sistema, in vista dello sviluppo dei servizi;
 - 3.6. coordina il piano degli acquisti e delle nuove accessioni;
 - 3.7. predispone indagini, verifiche e studi su nuovi sistemi di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici;
 - 3.8. sceglie le strategie di promozione e pubblicità della Rete;
 - 3.9. elabora i dati forniti, in forma strutturata, per fini statistici dalle strutture aderenti al Sistema;
 - 3.10. predispone la Carta dei Servizi.
4. Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate con almeno 20 giorni di anticipo tramite comunicazione via mail sulla apposita mailing list del Sistema SDIAF.
5. Il Comitato Tecnico decide a maggioranza dei presenti.
6. I lavori del Comitato Tecnico sono coordinati dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, che provvede, altresì, a far stilare il verbale delle riunioni che verrà reso pubblico sulla pagina web

del Sistema SDIAF.

7. Il Comitato Tecnico ha facoltà di invitare alle proprie riunioni soggetti esterni ad esso a scopo referente.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato Tecnico può articolarsi in gruppi di lavoro tematici con funzioni istruttorie, di proposta e di studio quali, ad esempio: analisi e statistiche; acquisti coordinati e pianificazione per gli interventi di conservazione del patrimonio; assetto istituzionale e sviluppo tecnologico; Carta dei Servizi; catalogazione e redazione di strumenti di consultazione; formazione e aggiornamento del personale; condivisione di risorse per gli archivi. Possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici.

9. I gruppi di lavoro sono composti da membri del Comitato tecnico, operano nell'ambito delle indicazioni fornite dal Comitato e ad esso relazionano. Nominano, a questo scopo un proprio referente e coordinatore, che presiede ai lavori del gruppo, cura la verbalizzazione delle riunioni, e riferisce al Comitato Tecnico gli orientamenti emersi nelle riunioni del gruppo.